

Avv. Giuseppe Lauricella
Via Empedocle n. 28 - 93017 San Cataldo (CL)
PEC: avv.giuseppe.lauricella@pec.it
Avv. Chiara Giammusso
Via Libertà n. 86 - 93100 Caltanissetta
PEC: chiara.giammusso@avvocaticl.legalmail.it

ATTO DI AVVISO
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N. 82/2022 RESO DAL PRESIDENTE DEL
TAR DEL LAZIO SEDE DI ROMA, SEZ. IV
NEL GIUDIZIO R.G. N. 98/2022

I sottoscritti **Avv. Giuseppe Lauricella**, (C.F. LRCGPP89A12H792T, PEO: avv.giuseppe.lauricella@gmail.com, PEC: avv.giuseppe.lauricella@pec.it) e **Avv. Chiara Giammusso**, (C.F. GMMCHR88M49H792H, PEO: chiaragiammusso@gmail.com, PEC: chiara.giammusso@avvocaticl.legalmail.it), entrambi del Foro di Caltanissetta, quali procuratori e difensori, per mandato in calce al ricorso, **del sig. PAGANO Francesco**, nato a Caltanissetta (CL) il 15/04/1988 e ivi residente in Via Michelangelo n. 6/C, c.f.: PGNFNC88D15B429H, in base all'autorizzazione di cui al decreto del 15 gennaio 2022, n. 82/2022, reso dal Tar Lazio - Roma, Sez. Quarta, nel giudizio R.G. n. 98/2022

AVVISANO CHE

1. l'Autorità giudiziaria adita è il **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. Quarta** e il ricorso incardinato ha il seguente n. di **R.G.: 98/2022**;
2. Il ricorso è stato promosso dal sig. **PAGANO Francesco**, nato a Caltanissetta (CL) il 15/04/1988 e ivi residente in Via Michelangelo n. 6/C, c.f.: PGNFNC88D15B429H **contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, suo legale rappresentante pro tempore, **il Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro in carica, suo legale rappresentante pro tempore, la **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) – Associazione FORMEZ PA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti costituiti in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché **contro una potenziale controinteressata, la Sig.ra Martina Maggiolini**, non costituita;
3. Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:
l'**Esito della prova scritta del ricorrente pubblicata** in data 13/10/2021 sul profilo personale nella piattaforma *formez.concorsismart.it* - riguardante il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré (2133) posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione

retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella G.U. n. 50 del 30/06/2020, per come modificato con rettifica pubblicata nella G.U. n. 60 del 30/07/2021 – nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente;

il **punteggio attribuito al ricorrente al quesito n. 19**, visibile anche sul suo profilo personale nella piattaforma *formez.concorsismart.it*;

tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla **formazione ed individuazione dei quesiti “situazionali”, con particolare riferimento al quesito n. 19** della prova del ricorrente;

il **verbale di correzione della prova scritta** di parte ricorrente nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta data alla domanda n. 19;

ove esistenti, gli atti della Commissione con cui è stata predisposta e/o approvata **la griglia delle risposte ai quesiti della prova**, nella parte in cui è prevista la risposta esatta del quesito n. 19;

il **Bando di concorso** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021, ove venga interpretato, in relazione alle censure formulate, in senso difforme a quello previsto dalla normativa di legge come di seguito ritenuto;

ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e consequenziale, e comunque connesso alla procedura impugnata, ancorché non conosciuto, che possa frapponersi al diritto fatto valere dal ricorrente, ivi comprese le eventuali valutazioni dei titoli effettuate e l'eventuale Graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio.

Il motivo su cui si fonda il ricorso, rubricato **“Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Erronea formulazione del quesito n. 19 assegnato al ricorrente - Eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza - Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Violazione del principio della par condicio concorsorum”**, è di seguito sintetizzato.

Il ricorrente ha censurato l'erronea formulazione del quesito “situazionale” n. 19 a lui assegnato e l'illegittimità della attribuzione del punteggio +0,375 alla risposta da lui fornita, con conseguente mancato superamento della prova per uno scarto di 0,375 punti stante che se la risposta al predetto quesito situazionale n. 19 fosse stata valuta “più efficace” con assegnazione del punteggio di +0,75 anziché “neutra” con assegnazione di +0,375 punti, avrebbe raggiunto il punteggio di 21/30 necessario per il superamento del concorso e la successiva valutazione dei titoli e l'inserimento in graduatoria.

In particolare, il ricorrente ha censurato l'ambiguità nella formulazione del quesito che presupponeva una discrezionalità soggettiva eccessiva nella scelta della soluzione, per nulla aderente ai criteri di selezione indicati dalla *lex specialis* e totalmente in contrasto con la figura e i compiti del funzionario amministrativo. Ha evidenziato, quindi, le ragioni per le quali il quesito oggetto di contestazione risultava viziato per evidente irragionevolezza e travisamento dei fatti, stante che era suscettibile di generare non poca confusione in qualsiasi candidato, ivi compreso l'odierno ricorrente e le ragioni per le quali la risposta da lui fornita avrebbe dovuto essere considerata "più efficace" dalla commissione esaminatrice e ottenere il punteggio massimo.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio - Roma:

- Preliminarmente, sospendere l'esecuzione degli atti impugnati o adottare ogni altra misura cautelare ritenuta più opportuna ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, compresa l'ammissione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente nella fase di valutazione dei titoli e in graduatoria;

- Nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio massimo (+ 0,75 punti) sul quesito situazionale n. 19, con conseguente aumento del punteggio totale ottenuto nella prova, pari a 21 punti totali e, quindi, riconoscere il superamento della prova scritta con giudizio di idoneità e accesso alla valutazione dei titoli;

- Conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti ad assegnare al ricorrente il punteggio massimo (+ 0,75 punti) sul quesito situazionale n. 19 e il punteggio totale 21 nella prova scritta espletata e a procedere alla valutazione dei titoli del ricorrente e all'inserimento dello stesso nella graduatoria finale.

4. I controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati che hanno superato la prova scritta del «Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1» e che sono stati, per l'effetto, utilmente collocati nella graduatoria di merito, anche con riserva.

5. lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 98/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R." e, in ogni caso, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Con **Decreto n. 82/2022 del 15/01/2022, emesso nel proc. N. 98/2022 R.G.**, comunicato in pari data, il Presidente della Quarta Sezione del T.A.R. Lazio, sede di Roma, *«Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati; Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione ...»* ha così disposto: **«ACCOGLIE, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami»**.
7. Al presente avviso è allegato il **testo integrale del ricorso** introduttivo e il decreto n. 82/2022 del 15/01/2022, emesso dal Presidente della Quarta Sezione del T.A.R. Lazio, sede di Roma nel proc. N. 98/2022 R.G.

- - -

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso introduttivo e del decreto n. 82/2022 del 15/01/2022, emesso dal Presidente della Quarta Sezione del T.A.R. Lazio, sede di Roma nel proc. N. 98/2022 R.G., in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del predetto decreto n. 82/2022 del 15/01/2022, emesso dal Presidente della Quarta Sezione del T.A.R. Lazio, sede di Roma nel proc. N. 98/2022 R.G.;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il predetto decreto n. 82/2022 del 15/01/2022, emesso dal Presidente della Quarta Sezione del T.A.R. Lazio, sede di Roma nel proc. N. 98/2022 R.G., ha prescritto, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC chiara.giammusso@avvocaticl.legalmail.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

Funzione Pubblica, del ricorso, del decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il decreto.

San Cataldo (CL), lì 24 gennaio 2022

Avv. Giuseppe Lauricella

Avv. Chiara Giammusso